



Roma, 03/03/2021

Ufficio: DOR/ALP  
Protocollo: 202100002397/AG  
Oggetto: Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) – D.M. 2 febbraio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - approvazione 87 indici evoluti.  
Circolare n. 12857  
SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Publicato nella G.U. il D.M. 2 febbraio 2021 del MEF recante: “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”.***

**Riferimenti:** D.M. 2 febbraio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante: *“Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”* (*Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19.2.2021*)

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19.2.2021, è stato pubblicato il D.M. 2 febbraio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante: *“Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”* (cfr. all. 1).

In particolare, con il suddetto decreto sono stati approvati 87 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), relativi alle varie attività economiche nel settore dell'agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali. Tali ISA sono applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020 e rappresentano le evoluzioni di 86 indici approvati a dicembre del 2018 e di un ISA approvato nello stesso mese del 2019, per il quale l'aggiornamento è stato anticipato di un anno rispetto all'ordinaria cadenza biennale prevista dalla norma.

Gli allegati al decreto individuano gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA e le metodologie seguite per individuare gli indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

Tra gli ISA oggetto di evoluzione, approvati con tale provvedimento, è ricompreso anche il BM04U, applicabile alle farmacie (codice attività 47.73.10), sul quale la Commissione per gli Esperti si era pronunciata in senso favorevole nella riunione del 18 dicembre 2020.

Il provvedimento in esame specifica, inoltre, le metodologie seguite per individuare gli indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica.

Si evidenzia, inoltre, che nel decreto in questione, sulla base di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 9-bis del D.L. 50/2017, sono state confermate talune cause di esclusione dall'applicazione degli indici, già previste per i precedenti periodi di imposta, ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma; è stato, infatti, previsto che gli ISA non si applichino, tra l'altro, nei confronti:

- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di ammontare superiore a € 5.164.569;
- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

A tali cause di esclusione vanno naturalmente aggiunte, per il periodo d'imposta 2020, le suddette nuove ipotesi individuate dal citato D.M. 2 febbraio 2021, riguardante le modifiche agli ISA per il medesimo periodo d'imposta.

Con riferimento a dette cause di esclusione, il decreto prevede anche che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le tipologie di contribuenti che, seppure esclusi dagli ISA, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati richiesti nei relativi modelli di dichiarazione.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO**  
(Dr. Maurizio Pace)

**IL PRESIDENTE**  
(On. Dr. Andrea Mandelli)